(N. 2970)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 3214)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (ALDISIO)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro (PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1953

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case populari.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio 1952–53, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti nelle citate disposizioni, che costruiscono case popolari, è fissato per l'esercizio medesimo l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000.

### Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952–53 all'esercizio 1986–87.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952–53 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1953–1954, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propridecreti, le occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.